



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE PENALE DI VOGHERA**

**In composizione Monocratica**

(artt. 544 e segg. - 549 c.p.p.)

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Dott.ssa **Federica FERRARI** del Tribunale di Voghera in  
composizione Monocratica alla pubblica udienza del **17/01/2005**  
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

**1)**

Nata il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ elettivamente domiciliata presso lo Studio Avv. \_\_\_\_\_  
in \_\_\_\_\_

Libera - Contumace

Assistita e difesa dall'Avv. \_\_\_\_\_ del Foro di Voghera - di fiducia -  
presente - \_\_\_\_\_

**2)**

Nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ domiciliata in \_\_\_\_\_

Libera - Presente

Assistita e difesa dall'Avv. Marco Emilio Casali, del Foro di Pavia di Fiducia -  
Assente - sostituito dal Dott. Luca Angelieri del Foro di Pavia - Presente

**IMPUTATE**

Per

a) artt. 110, 648 c.p. perché in concorso tra loro, al fine di procurarsi un profitto,  
acquistavano o ricevevano da persona rimasta sconosciuta il modulo per assegno  
n \_\_\_\_\_ tratto sul c/c nr. \_\_\_\_\_ acceso presso la Cassa di Risparmio di  
Parma e Piacenza di Pavia, intestato a: \_\_\_\_\_, provento di furto.

In \_\_\_\_\_ il 24/12/1999 -

b) artt. 485, 491 c.p. per avere, al fine di procurarsi un vantaggio, avvalendosi  
del modulo descritto al capo precedente, formato o fatto formare un falso  
assegno bancario dell'importo di 260.000 apponendovi la propria firma  
facendone quindi uso con il cederlo in pagamento a \_\_\_\_\_  
quale mezzo di pagamento.

In \_\_\_\_\_ il 24/12/1999.

**Conclusioni:**

Il Pubblico Ministero chiede: "Per il reato di cui al capo b) : N.D.P. per difetto di  
querela per entrambi gli imputati ; per il capo a) per entrambi condanna, in concorso  
fra di loro, alla pena di 2 anni di reclusione ed Euro 500,00 di multa - "

Il difensore dell'imputata \_\_\_\_\_, chiede: "assoluzione ex art.  
530 quanto meno 2° co. c.p.p.; in estremo subordine ritenere il fatto lieve di  
cui all'art. 648 c.p.p. e minimo della pena "

Il difensore dell'imputata \_\_\_\_\_, chiede: "assoluzione per non  
aver commesso il fatto -"

Sent. N **12/05**

in data **17/01/2005**  
DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Oggi **24/1/2005**  
Il Cancelliere **GENE**  
\_\_\_\_\_

estratto al P.M. sede

il .....

avviso di deposito:

al P.G. Milano

al .....

al .....

il .....

ult. notif. ....

il Cancelliere

avviso al P.M. data

passato in giudicato

il .....

**ESECUZIONE:**

Estr. Esecut.

al .....

al .....

al .....

il .....

il Cancelliere

Scheda il .....

Art. .... Rec.Cred.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione ritualmente notificato le imputate sono state trattate a giudizio per rispondere dei reati rubricati in epigrafe.

Sono state assunte le prove richieste e sono stati acquisiti, nelle forme di rito, per essere utilizzati per la decisione, gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento: art. 511 c.p.p.

Preliminarmente occorre dichiarare de plano l'improcedibilità del reato di cui al capo b) dell'imputazione, reato procedibile a querela di parte, per difetto di querela.

L'istruttoria dibattimentale svolta non ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare la fondatezza della tesi accusatoria in relazione al capo a).

Su richiesta del Pm e in mancanza di opposizione delle difese è stata acquisita denuncia di smarrimento sporta il 27.10.1999 da

di un libretto composto da dieci moduli di assegni dal nr  
al n. rilasciato dalla Banca "Cassa di Risparmio  
di Parma e Piacenza" sul conto corrente n. intestato alla  
medesima.

Uno di questi assegni e precisamente il n. è stato posto  
all'incasso da dopo avervi apposto la firma  
di girata, la quale ha riferito di averlo ricevuto in pagamento di merce  
acquistata il giorno 24.12.1999 da due donne che non conosceva.

Si deve dare atto che la in data 20.3.2001 fu chiamata dai  
CC di Santa Giuletta al fine di effettuare una individuazione  
fotografica e in tale sede aveva indicato, senza ombra di dubbio -  
previa descrizione delle caratteristiche somatiche delle persone che  
erano entrate quel giorno nel suo negozio e le avevano lasciato

l'assegno - le due fotografie che ritraevano le odierne imputate. Nel verbale di individuazione fotografica citato aveva inoltre indicato nella \_\_\_\_\_ colei che aveva sottoscritto l'assegno in sua presenza.

In udienza dibattimentale non ha riconosciuto la imputata presente (se non "relativamente"), mentre ha indicato una persona di sesso femminile presente tra il pubblico come molto somigliante ad una delle due persone che le diedero il falso assegno. Ha aggiunto che a distanza di tanti anni non sarebbe in grado di descriverle.

Dagli atti prodotti dal difensore di \_\_\_\_\_ emerge che costei fu arrestata il 16.10.1999 e solo in data 8.1.2001 la misura della custodia cautelare in carcere fu sostituita con gli arresti domiciliari (vd. in particolare certificato di detenzione carcere di Vigevano)

Poichè il reato di cui al capo a) risulta commesso il 24.12.1999 è evidente l'estraneità della \_\_\_\_\_ alla commissione dello stesso, con conseguente assoluzione della stessa per non aver commesso il fatto.

Quanto all'imputata \_\_\_\_\_ si evidenzia che non sono emersi elementi sufficienti per ritenerla responsabile del reato ascritto.

La individuazione fotografica effettuata dalla \_\_\_\_\_ che riconobbe con assoluta certezza le persone che entrarono nel suo negozio come quelle raffigurate sulle fotografie corrispondenti alla \_\_\_\_\_ e alla \_\_\_\_\_ non può essere elemento fondante la sua responsabilità, rilevata la inattendibilità della medesima che ha riconosciuto una persona (la \_\_\_\_\_) che assolutamente non poteva essere presente in quanto ristretta. Poichè la \_\_\_\_\_ in udienza ha dichiarato di non riuscire a descrivere le persone che le diedero il falso assegno, anche la \_\_\_\_\_ deve essere assolta per non aver commesso il fatto.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

Visti gli artt. 530, comma 1, c.p.p.

assolve dal reato di cui al capo a)  
dell'imputazione per non aver commesso il fatto;

Visti gli artt. 530, comma 2, c.p.p.

assolve dal reato di cui al capo a)  
dell'imputazione per non aver commesso il fatto;

Visto l'art. 529 c.p.p.

dichiara non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo b)  
per difetto di querela.

Voghera, li 17.1.2005

IL GIUDICE  
Dot.ssa Federica Ferrari  
*Ferrari*